

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1548

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI,
MARINI, MARINO, MICHELINI, CADDEO, SCALERA,
PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni e CAMBURSANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2002

—————

Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di
riforma delle norme di contabilità pubblica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di riforma del bilancio statale che portiamo alla vostra attenzione nasce dall'esigenza di migliorare e razionalizzare la normativa di contabilità pubblica, dopo le modifiche introdotte, da ultimo, con la legge 25 giugno 1999, n. 208.

La proposta di modifica della legge di contabilità - legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni - è suddivisa in due parti, e muove dalle riflessioni svolte nelle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, investite del problema dell'efficienza e del buon funzionamento della contabilità pubblica, concluse con l'approvazione di due distinte risoluzioni.

Il primo gruppo di modifiche proposte aggiorna alcune disposizioni della legge 5 agosto 1978, n. 468, rispettando quanto più possibile le acquisizioni ormai consolidate del processo di formazione del bilancio statale. Con tali norme non si vuole produrre una rottura od una radicale innovazione della prassi esistente, ma soltanto razionalizzare meglio il processo e gli strumenti di formazione e determinazione del bilancio statale.

Il secondo gruppo di norme, in coerenza con quanto stabilito nel nuovo Titolo V della Costituzione, sostituisce i titoli IV e V della legge 5 agosto 1978, n. 468, introducendo le regole del Patto di stabilità interno e la riorganizzazione del sistema di tesoreria.

In questo senso, con le modifiche contenute all'articolo 1, viene ridefinito il ruolo del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). Tale strumento non deve limitarsi semplicemente ad elencare i provvedimenti collegati, ma dovrà presentare al suo interno i contenuti di massima dei provvedimenti e il loro impatto finanziario. I provvedimenti, sulla base di tali para-

metri, dovranno essere presentati, ogni anno entro il 30 di settembre e qualora non siano approvati entro il 30 giugno dell'anno successivo, non potranno più essere considerati collegati alla manovra finanziaria. Inoltre, tra le informazioni contenute nel DPEF, dovranno essere ricomprese quelle relative all'andamento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Innovazioni di rilievo sono apportate anche per quanto riguarda la relazione tecnica ai disegni di legge di iniziativa governativa. È previsto, infatti, un obbligo in capo al Governo di provvedere all'aggiornamento della stessa relazione tecnica all'atto del passaggio del testo dei provvedimenti tra i due rami del Parlamento.

Si prevede, in tema di copertura finanziaria delle leggi di spesa ordinarie, ivi comprese le deleghe legislative, l'espresso divieto, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di utilizzare nuove o maggiori entrate derivanti dall'attivazione di effetti indiretti non automatici. Ogni legge, in sostanza, dovrà trovare la forma di copertura al proprio interno.

All'articolo 2 viene data risposta alla necessità di predisporre dei testi unici in materia di formazione e gestione del bilancio dello Stato e di tesoreria. Le norme proposte stabiliscono che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento governativo si provveda a modificare ed integrare il regolamento di contabilità generale dello Stato. Entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, il Governo è delegato ad adottare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato, e un altro

che raccolga e coordini tutte le disposizioni legislative in materia di tesoreria.

Per quanto riguarda il secondo gruppo di norme, contenute all'articolo 3, e in particolare per le esigenze del Patto di stabilità interno e della razionale gestione della tesoreria, si propone la razionalizzazione del quadro degli strumenti contabili esistenti. Alcune disposizioni determinano un raccordo stabile tra finanza locale e quella statale, istituzionalizzando la partecipazione degli enti locali al rispetto degli obblighi comunitari, mentre altre disposizioni precisano meglio

le regole di comportamento degli enti che compongono il conto delle amministrazioni pubbliche.

Le modifiche apportate all'ordinamento dal presente disegno di legge, anche in considerazione del nuovo Titolo V della costituzione, sono in grado di fornire all'ordinamento gli strumenti idonei a garantire il funzionamento della contabilità pubblica e a rendere più trasparenti i rapporti tra i vari livelli di settore pubblico, nel rispetto degli impegni assunti a livello comunitario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al Titolo I della legge 5 agosto 1978, n. 468 - Bilancio di previsione dello Stato)

1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *c*), le parole: «15 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*f-bis*) una articolazione del conto programmatico delle amministrazioni pubbliche almeno per il primo livello della classificazione economica e, per la spesa, almeno per il primo livello della classificazione funzionale.

f-ter) il raccordo tra il fabbisogno del settore pubblico e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche»;

2) al comma 3, dopo la parola: «formazione» sono inserite le seguenti: «della legge finanziaria e»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica, specificandone il contenuto, i disegni di legge collegati, di cui al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 1-*bis*, mettendo in evidenza il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere *e*) ed *f*) del comma 2 del presente articolo. Ciascuno dei provvedimenti collegati, i cui effetti finanziari sono rappresentati nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis*, reca dispo-

sizioni omogenee per materia. I provvedimenti collegati indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria dell'anno precedente, non approvati prima del 30 giugno non possono più essere considerati collegati alla manovra finanziaria»;

4) dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. Il documento di programmazione economico finanziaria fornisce indicazione delle previsioni tendenziali e programmatiche triennali relative alle amministrazioni pubbliche, specificando i sottosectori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni territoriali e delle amministrazioni previdenziali»;

c) all'articolo 11, comma 2, le parole: «in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con i criteri e i parametri di cui al comma 3 dell'articolo 3»;

d) all'articolo 11-*bis*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «distinguendo gli accantonamenti destinati alla copertura dei provvedimenti collegati»;

2) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Gli accantonamenti di parte corrente sono distinti, nell'ambito di ogni Ministero e nella sezione relativa ai provvedimenti collegati, tra quelli limitati al triennio di riferimento del bilancio pluriennale e quelli preordinati alla copertura di oneri di natura permanente; gli accantonamenti di parte capitale sono distinti, nell'ambito di ogni ministero e nella sezione relativa ai provvedimenti collegati, tra quelli limitati al triennio e quelli preordinati alla copertura di limiti di impegno, nonché tra quelli relativi alla copertura di spese per investimento e quelli preordinati alla copertura di altre spese in conto capitale»;

e) all'articolo 11-ter, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. È fatto divieto, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, utilizzare come fonte di copertura delle leggi di spesa ordinarie, comprese le deleghe legislative:

a) nuove o maggiori entrate derivanti dall'attivazione di effetti indiretti non automatici;

b) la procedura di cui al comma 7 del presente articolo;

c) ogni altra formulazione che escluda la contestualità tra la determinazione dell'onere ed il reperimento delle risorse necessarie per farvi fronte»;

2) al comma 2, dopo le parole: «iniziativa governativa» sono inserite le seguenti: «nonché quelli del relatore di maggioranza in Parlamento.»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La relazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 viene aggiornata all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento.»;

f) all'articolo 12, comma 1, le parole da: «per integrare le assegnazioni» fino alla fine del comma sono soppresse;

g) l'articolo 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Garanzie statali). - 1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito capitolo-fondo, la cui dotazione è determinata annualmente con criteri probabilistici dalla legge finanziaria di cui all'articolo 11, al fine di far fronte alle garanzie di cui al presente articolo. La dotazione del predetto capitolo, fondo non

può essere utilizzata per altre finalità e deve essere adeguata, con i medesimi criteri, in caso di concessione di nuove garanzie, assolvendo in ogni caso agli obblighi di copertura di cui al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94)

1. L'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede a modificare ed integrare il regolamento di contabilità generale dello Stato, in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo è altresì delegato ad adottare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tesoreria.

3. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali, come previsto dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della

Repubblica lo schema dei decreti legislativi di cui al comma 2 entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1».

2. Il regolamento governativo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Modifiche al Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468 - Patto di stabilità interno e conti della finanza pubblica)

1. Al Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CONTI DELLA FINANZA PUBBLICA»

b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. - *(Amministrazioni pubbliche e patto di stabilità e crescita)* - 1. Gli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche sono tenuti al rispetto dei vincoli di stabilità e convergenza stabiliti in sede europea. La responsabilità nei confronti dell'Unione europea per il rispetto di detti vincoli è del Governo.

2. Gli enti compresi ai fini della presente legge nel settore delle amministrazioni pubbliche sono elencati ed aggregati per comparto nella tabella A allegata alla presente legge, che può essere modificata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo il parere dell'ISTAT, in coerenza con i criteri adottati dall'Unione europea per la costruzione del conto delle amministrazioni pubbliche.

3. Nel rispetto dei vincoli di cui al comma 1, l'accensione di debiti a medio e lungo termine è consentita ai comuni, alle provincie, alle città metropolitane e alle regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, esclusivamente per fare fronte a nuove o maggiori spese per investimento. Restano ferme le disposizioni in materia applicabili ai singoli enti.»;

c) l'articolo 27 è sostituito dai seguenti:

«Art. 27. - (*Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche*) - 1. Le leggi statali che comportano conseguenze finanziarie a carico dei bilanci degli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche devono indicare l'onere per competenza economica relativo a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale dello Stato e disporre la relativa copertura finanziaria.

2. Le leggi regionali e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, che comportano conseguenze finanziarie nei rispettivi bilanci, sono tenute a indicare l'onere per competenza economica relativo a ciascuno degli anni considerati nel loro bilancio pluriennale e disporre la relativa copertura finanziaria. Per quanto concerne la quantificazione delle conseguenze finanziarie e la copertura degli oneri si applica, per quanto compatibile, l'articolo 11-ter.

3. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale o provinciale violi i vincoli di stabilità e convergenza stabiliti in sede europea, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione.

Art. 27-bis. - (*Patto di stabilità interno*) - 1. In coerenza con i vincoli che derivano dall'appartenenza alla Unione europea, ai fini del coordinamento dei conti pubblici, i comuni, le provincie, le città metropolitane e le regioni, nonché gli altri enti territoriali, concorrono alla realizzazione degli obiettivi

di finanza pubblica indicati nel Programma di stabilità, attraverso il rispetto dei parametri fissati per le amministrazioni pubbliche locali attraverso il patto di stabilità interno. Gli enti previdenziali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati per il comparto previdenziale nel Programma di stabilità attraverso il rispetto dei parametri del patto di stabilità interno.

2. Il patto di stabilità interno vincola gli enti di cui al comma 1 a concorrere al rispetto dell'indebitamento netto programmatico e del rapporto fra debito pubblico e prodotto interno lordo nei livelli stabiliti annualmente nelle risoluzioni parlamentari di recepimento del documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti delle amministrazioni pubbliche in tempi compatibili con il calendario degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli enti di cui al comma 2 comunicano al Ministro dell'economia e delle finanze i dati consuntivi della gestione di cassa dell'esercizio precedente entro il 20 gennaio di quello successivo.

4. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali come previsto dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, esprime il proprio parere sul programma di stabilità entro il 10 febbraio e lo comunica al Governo.

Art. 27-ter. - (Calcolo del saldo finanziario programmatico ai fini del patto di stabilità interno) - 1. Ai fini del patto di stabilità interno, il saldo programmatico è calcolato sulla base della differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, effettivamente pagate.

2. Tra le entrate e le spese non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, rispettivamente dallo e allo Stato, dalla e alla Unione europea e dagli e agli enti che partecipano al patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese,

inoltre, non devono essere considerate le partite di carattere finanziario.

3. La legge finanziaria di cui all'articolo 11 stabilisce eventuali integrazioni dei criteri di calcolo del saldo finanziario programmatico e fissa per le diverse categorie di enti di cui al comma 2 dell'articolo 26-bis, coerentemente con la manovra di finanza pubblica, gli obiettivi quantitativi minimi, nonché gli obiettivi ulteriori ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 27-sexies.

Art. 27-quater. - (Concertazione degli obiettivi del patto di stabilità interno) - 1. Gli enti partecipanti al patto di stabilità interno devono dimostrare il computo del saldo programmatico con apposito prospetto approvato in sede di formazione del bilancio di previsione e con le medesime procedure. Analogo prospetto relativo al computo del saldo realizzato deve essere allegato al bilancio consuntivo.

2. Le giunte comunali, provinciali, delle città metropolitane e regionali riferiscono entro il 30 giugno di ogni anno ai rispettivi consigli sul perseguimento del saldo finanziario programmatico, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini presentano inoltre una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.

3. Il Presidente della giunta regionale garantisce il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno per l'insieme degli enti delle amministrazioni pubbliche della propria regione e riferisce ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi di bilancio rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il ri-

spetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.

4. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce trimestralmente alla Conferenza unificata, nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

6. Agli enti territoriali che presentano alla fine di ciascun semestre scostamenti dagli obiettivi stabiliti la Conferenza unificata, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per gli affari regionali, indica le misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi.

7. Qualora alla fine di ciascun semestre il comparto degli enti previdenziali presenti scostamenti dagli obiettivi stabiliti, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento con propria relazione ed assume le conseguenti iniziative legislative.

Art. 27-quinquies. - (Monitoraggio degli obiettivi del Patto di stabilità interno) - 1. Al monitoraggio degli obiettivi del patto di stabilità interno provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 28, comma 1, integrato dalle informazioni fornite dai singoli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini della verifica in corso d'anno della coerenza degli obiettivi programmatici con l'andamento tendenziale si fa riferimento ai saldi finanziari rilevati nei dodici mesi

precedenti, confrontati con l'analogo periodo dell'anno precedente.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio mensile con riferimento alle regioni, alle province autonome, alle province, ai comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti e ad un campione rappresentativo dei restanti comuni. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua altresì il monitoraggio mensile degli enti previdenziali.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze individua, d'intesa con il Ministero dell'interno e per gli affari regionali e con la Conferenza unificata, le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il monitoraggio mensile delle spese deve verificare anche la coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza unificata, individua le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati.

Art. 27-sexies. - (Incentivi e sanzioni) - 1.
Nel caso in cui l'obiettivo fissato dalla legge finanziaria, per gli enti di cui al comma 2 dell'articolo 26-bis, è complessivamente conseguito, viene concessa a decorrere dall'anno successivo una riduzione, a carico dello Stato, delle spese per interessi calcolata sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui in ammortamento con oneri a carico delle regioni e degli enti locali. Ulteriori incentivi possono essere stabiliti dalla legge finanziaria di cui all'articolo 11, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo.

2. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 non sia complessivamente conseguito, la riduzione e gli ulteriori incentivi vengono concessi esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo.

3. La riduzione e gli ulteriori incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati per que-

gli enti che hanno raggiunto gli ulteriori obiettivi di cui all'articolo 27-ter, comma 3.

4. Agli enti che non hanno conseguito l'obiettivo possono essere ridotti per l'anno successivo i trasferimenti dallo Stato, nonché applicate misure di controllo delle giacenze sui conti di tesoreria.

5. Le modalità di attuazione degli incentivi e delle sanzioni di cui al presente articolo, inclusa l'entità della riduzione delle spese per interessi, le tipologie di mutuo interessate, l'entità della maggiorazione dell'incentivo e la percentuale di riduzione dei trasferimenti, nonché le misure di controllo delle giacenze sono stabilite, nell'ambito delle risorse destinate annualmente dalla legge finanziaria di cui all'articolo 11, dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata.

6. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trasferimenti statali di cui al comma 4 integrano quelle stanziare per gli incentivi.

7. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per l'accertamento del *deficit* eccessivo, la sanzione è posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi per la quota ad essi imputabile, secondo le modalità che il Governo propone alle Camere, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 27-septies. - (*Normalizzazione dei conti degli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche*) - 1. Il sistema di contabilità ed i relativi bilanci delle amministrazioni pubbliche è armonizzato ai criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria, conseguendo così anche il necessario adeguamento con il bilancio dello Stato.

2. Per i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, le modalità di redazione dei criteri di cui al comma 1 e della

trasmissione delle informazioni di cui al comma 4 sono stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

3. Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che dagli stessi dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni delle aziende.

4. Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro dell'economia e delle finanze informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua gli organismi anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, e che sono tenuti a fornire le informazioni di cui al comma 4.»;

d) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - (*Consolidamento dei conti delle Amministrazioni pubbliche*) - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede al consolidamento delle operazioni relative alle amministrazioni pubbliche.

2. Il sistema informativo di cui al comma 1, attraverso l'integrazione funzionale con la rete unitaria per la pubblica amministrazione (RUPA), fornisce al Ministro dell'economia e delle finanze le informazioni relative agli incassi, ai pagamenti ed ai saldi di bilancio degli enti che compongono il conto delle amministrazioni pubbliche.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, su proposta del Ministro del-

l'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata, sono fissate le modalità di accesso alle informazioni, nonché le aggregazioni necessarie per il controllo dell'andamento dei flussi nei singoli comparti.

4. Con apposite convenzioni sono altresì stabilite le modalità di collegamento con la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, i consigli regionali e la Corte dei conti.»;

e) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - (*Conti di cassa*) - 1. Entro il 10 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative agli interessi sui titoli del debito pubblico. La relazione di cui al presente comma viene riportata, entro la fine dello stesso mese, con eventuali integrazioni, nella Relazione generale sulla situazione economica del paese.

2. Entro il giorno 10 dei mesi di giugno, settembre e novembre, di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale. La relazione di settembre viene riportata entro la fine dello stesso mese, con eventuali integrazioni, nella Relazione previsionale e programmatica.

3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta altresì al Parlamento, per l'insieme delle amministrazioni pubbliche, la stima della previsione di cassa del fabbisogno e

di competenza economica dell'indebitamento netto per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa ai trimestri dell'anno in corso.

5. La relazione di cui al comma 1 fornisce le informazioni sulla dinamica della finanza pubblica dell'anno precedente assumendo come unità di riferimento le amministrazioni pubbliche, nonché i dati sull'andamento dell'economia dell'anno precedente e le previsioni per quello in corso. In particolare essa contiene:

a) il quadro sintetico dell'amministrazione pubblica relativo alla classificazione economica prevista dall'Eurostat, in valori assoluti, variazioni percentuali rispetto all'anno precedente e in percentuale del prodotto interno lordo, nonché informazioni sulla spesa della protezione sociale, sul debito pubblico delle Amministrazioni pubbliche e sul costo medio del debito;

b) le informazioni trasmesse all'Unione europea ai fini del monitoraggio dei disavanzi eccessivi.

6. La relazione di cui al comma 1 fornisce altresì i dati relativi al settore statale, il cui conto è articolato secondo i seguenti criteri:

a) al lordo e al netto della Cassa depositi e prestiti;

b) secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

1) il personale, distinto in dipendenti ministeriali, della scuola, dei corpi di polizia e altri;

2) acquisto di beni e servizi, distinto in funzionamento dell'amministrazione, difesa e altri;

3) trasferimenti correnti, distinti per i principali programmi.

7. La relazione di cui al comma 1 fornisce inoltre informazioni relative ai conti disaggregati degli enti che compongono il conto delle Amministrazioni pubbliche, nonché informazioni relative ai conti dei principali enti ed aziende destinatarie di rilevanti finanziamenti del bilancio statale tra cui le Ferrovie dello Stato Spa e le Poste italiane Spa.

8. La relazione di cui al comma 1 è integrata da appositi riquadri che forniscono informazioni dettagliate su aspetti metodologici e definatori, tra cui in particolare:

a) sulle tabelle sul controllo di disavanzi eccessivi;

b) sul passaggio dal fabbisogno del settore statale all'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;

c) sulla pressione fiscale, sul costo medio del debito pubblico, sulle spese per prestazioni sociali e per protezione sociale;

d) sulla consistenza del debito pubblico.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con proprio decreto, di intesa con la Conferenza unificata, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e settembre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui al comma 2 dell'articolo 26-*bis* al Ministero dell'economia e delle finanze. Con lo stesso procedimento viene determinato lo schema tipo dei prospetti utilizzati dalle regioni e province autonome per gli adempimenti di cui al comma 11.

10. Nei prospetti di cui al comma 9 sono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie, in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito, e nell'indebitamento.

11. Entro il 15 del mese di febbraio, maggio, agosto e ottobre le regioni e le province autonome comunicano al Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti di cui al comma 9, i dati aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle aziende sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

12. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento informazioni per l'intero comparto delle amministrazioni pubbliche sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

13. Al fine degli adempimenti di cui al comma 12, gli enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche comunicano entro il 30 maggio informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

14. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui al comma 2 dell'articolo 26-bis se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui al presente articolo».

Art. 4.

(Modifiche al Titolo V della legge 5 agosto 1978, n. 468 - Tesoreria degli enti che compongono il conto delle Amministrazioni pubbliche)

1. Al Titolo V della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«TESORERIA DEGLI ENTI CHE COMPONGONO IL CONTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE»;

b) all'articolo 31 è premesso il seguente articolo:

«Art. 30-bis. (*Integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e tesoreria*)

– 1. Per consentire il raccordo tra il conto di cassa del settore statale ed il conto delle Amministrazioni pubbliche sono integrati i flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria e sono riorganizzati i conti di tesoreria e la prospettazione dei conti riassuntivi del tesoro.

2. La riorganizzazione di cui al comma 1 tiene conto dell'esigenza di dare separata evidenza ai conti alimentati soltanto con mezzi provenienti dal bilancio dello Stato e a quelli nei quali confluiscono entrate proprie degli enti e delle amministrazioni interessate.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Per quanto concerne la riorganizzazione delle gestioni di bilancio delle regioni e degli enti locali, lo schema di decreto è sottoposto alla Conferenza unificata che, entro trenta giorni, esprime il proprio parere.

4. Gli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche mantengono presso il sistema della tesoreria conti correnti agli stessi intestati, al fine dell'effettuazione dei movimenti di cui all'articolo 31, comma 2. I predetti conti correnti sono articolati in modo tale da fornire le evidenze di cui al comma 2 del presente articolo.»;

c) l'articolo 31 è sostituito dai seguenti:

«Art. 31. - (*Disciplina dei trasferimenti statali e delle entrate proprie degli enti appartenenti al conto delle amministrazioni pubbliche*) – 1. I trasferimenti e tutto quello che proviene dal bilancio dello Stato a favore delle amministrazioni pubbliche sono erogati mensilmente sui conti di tesoreria intestati ai singoli enti di cui all'articolo 30-bis, comma

4, secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un preventivo mensile di cassa sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente, dispone nei cinque giorni precedenti il mese interessato l'accreditamento dei fondi presso i tesoriери dei singoli enti, attraverso il transito nei conti di tesoreria intestati ai singoli enti di cui all'articolo 30-*bis*, comma 4.

3. In assenza della comunicazione del preventivo di cui al comma 2, non può essere effettuato alcun trasferimento dal bilancio dello Stato ai tesoriери dei singoli enti.

4. Le entrate proprie delle amministrazioni pubbliche, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni ed indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, sono versate direttamente ai tesoriери dei singoli enti.

5. Le disponibilità derivanti da entrate diverse da quelle indicate nel comma 1 devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti dagli enti di cui al medesimo comma. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

6. I tesoriери degli enti di cui al comma 1 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità da quanto disposto dal comma 5. In caso di inadempienza il tesoriере è tenuto a riversare nella tesoreria statale l'ammontare del pagamento eseguito in difformità e a versare in apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale l'ammontare corrispondente all'interesse richiesto dalla Banca centrale europea nel periodo corrispondente all'improprio utilizzo, sull'importo del pagamento, calcolato per il periodo intercorrente tra la data del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di riversamento.

7. Ai fini del rispetto del criterio di prioritario utilizzo di cui al comma 5 sono comprese, tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, an-

che quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio.

Art. 31-bis. - (*Adempimenti dei tesoreri*) -
1. Agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'articolo 30-bis gli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche diversi dallo Stato provvedono tramite i propri tesoreri, sulla base dei dati desunti dai conti correnti di tesoreria da questi intrattenuti con le amministrazioni interessate. A tale fine i tesoreri medesimi faranno pervenire, entro i termini di cui all'articolo 30, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, i prospetti con gli elementi determinati. Copia dei suddetti prospetti verrà trasmessa anche alle ragionerie delle regioni. Nei confronti dei tesoreri inadempienti, su denuncia del direttore della ragioneria provinciale dello Stato, le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione del contratto in corso.

2. I tesoreri delle amministrazioni pubbliche provvedono altresì, sulla base di modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata, ad integrare il sistema informativo di cui all'articolo 28, comma 1, con le informazioni relative alle operazioni non intermedie dal sistema della tesoreria».

